
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

Riferimenti Pratica SISP
Codice n. **00619/2018**
Data **11/10/2018**

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Castagnole Monferrato
utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it

e, p.c. Al SIAP c/o Servizio Ambiente
della Provincia di Asti
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

OGGETTO : Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico (pista permanente per attività motoristiche e motocross), in Castagnole Monferrato, Fraz. Valenzani, Loc. Valle Randolo.

Proponente: Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja.

Procedura ex art. 17 bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.

Istruttoria igienico-sanitaria.

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 2334 del 11/09/19, pervenuta a questa Struttura in data 11/09/19 (ns. prot. n. 50001), sono state esaminate le integrazioni rese disponibili sul sito della Provincia di Asti.

Le valutazioni espresse nel presente contributo riguardano la procedura integrata di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale e sono finalizzate ad approfondire la compatibilità dell'opera in progetto con l'esigenza di tutela della salute della popolazione, in quanto il progetto:

- avrà influenza su una ampia fetta della popolazione afferente a diversi Comuni,
- modificherà l'attuale destinazione d'uso dell'area e porterà a trasformazioni difficilmente reversibili.

Facendo quindi riferimento a quanto precedentemente richiesto con ns. nota prot. n. 61603 del 03/12/18, a quanto riportato nella suddetta documentazione integrativa e al contributo tecnico-scientifico di Arpa Piemonte prot. n. 86661 del 04/10/19, si relaziona quanto segue.

Effetti del rumore sulla componente Salute Pubblica

Nelle valutazioni contenute nella *“Documentazione di impatto acustico”* si è fatto riferimento ai Piani di Classificazione Acustica vigenti dei Comuni interessati, che classificano l'area in Classe III. Lo studio modellistico del contributo sonoro delle sorgenti connesse all'impianto ha fornito le seguenti stime:

- i limiti di emissione risulterebbero rispettati presso la postazione P01 (Area territoriale edificabile, già individuata nel P.R.G.),
- i limiti assoluti di immissione stabiliti dai P.C.A. (tempo di riferimento diurno) risulterebbero rispettati presso tutti i ricettori,

- i limiti di immissione stabiliti dal D.P.R. 304/2001 per qualsiasi ora del periodo diurno (dalle 6 alle 22) risulterebbero rispettati per tutti i ricettori.
- le analisi relative ai livelli differenziali di immissione, per il tempo di riferimento diurno, hanno permesso di evidenziare che le differenze tra i livelli di rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e i livelli di rumore residuo (in assenza delle sorgenti) risulterebbero quantificabili da un minimo di 12,5 ad un massimo di 29,5 dB; quasi tutti superano ampiamente i 20 dB.

I risultati di cui sopra sono relativi alla Variante 2 (quella più attinente alla situazione di esercizio, v. contributo ARPA) e prendono in considerazione la normale attività dell'impianto nella giornata più critica: 150 persone in un giorno del fine settimana e un numero di veicoli calcolato sulla base del rapporto 2 persone/veicolo. Non sono state fatte considerazioni per le giornate di gare nazionali e soprattutto internazionali, per le quali viene previsto un afflusso di 2000 - 3000 persone, l'uso di altoparlanti, ecc. Per tale manifestazioni occasionali la Parte intende richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

Tutto ciò premesso, si rafforzano le criticità in merito alla componente rumore, già espresse nel ns. precedente contributo:

- Le analisi relative ai livelli differenziali di immissione rilevano valori molto alti rispetto ai criteri di accettabilità previsti dalla normativa vigente per altre tipologie di sorgenti: 5 dB(A) durante il giorno.
- Anche se ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 304/2001, il confronto con i limiti differenziali non è applicabile all'impianto, si condivide totalmente quanto relazionato da ARPA Piemonte nel contributo su citato:
 - *la proposta progettuale ed il conseguente e necessario cambio di destinazione d'uso dell'area determineranno una situazione di aumento dell'inquinamento acustico sia nei pressi del sito di motocross sia nell'area vasta;*
 - *lo svolgimento delle diverse attività motoristiche presso l'impianto determinerà una situazione di "disturbo diffuso" che sarà sicuramente percepito dai recettori individuati nei Comuni limitrofi e nelle frazioni di Castagnole Monferrato, Portacomaro con escursioni sonore accentuate da momenti di inversioni termiche atmosferiche, nebbie, situazioni di vento favorevole;*
 - *rispetto ai recettori si rileva che l'area di studio, ancorché ampia, non può comprendere tutti i possibili disturbati, se per disturbati si intendono coloro i quali possono essere soggetti ad aumenti dei livelli ambientali superiori a 5 decibel. Pertanto, anche le frazioni vicine (Valenzani, Migliandolo...) potranno di volta in volta, a seguito di differenti condizioni meteorologiche stagionali (direzione dei venti, inversioni termiche ecc.) essere soggette a fenomeni di propagazione acustica tali da rendere chiaramente percepibile l'attività svolta sulla/e pista/e in progetto.*

A ciò si aggiunga che, come previsto dall'art. 3, comma 5, del citato Decreto, su richiesta del Gestore dell'impianto, per il "...il campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare...". Ciò, come se non bastasse, andrà a peggiorare ancora di più il clima acustico locale sia nei pressi del sito sia nell'area vasta.

A fronte delle considerevoli criticità sopra rilevate la Parte:

- Si limita ad applicare freddamente i disposti normativi, non prevedendo in questa fase la messa in opera di alcun intervento mitigativo; si riporta la controdeduzione contenuta a pg. 3 del documento “Integrazioni acustica”:

“lo Studio...(omissis)...evidenzia l’assenza del superamento dei limiti normativi e conseguentemente non risulta necessario procedere in questa fase alla progettazione di interventi di mitigazione acustica finalizzati a conseguire una conformità normativa già verificata attraverso le stime...(omissis)...”.

- Sostiene che: *“...(omissis)...Il confronto con i valori di riferimento riportati in letteratura ha permesso di escludere esiti sanitari per ipertensione e IMA. I livelli di esposizione massimi sono dello stesso ordine di quelli presi come riferimento per l’annoyance e indicano che la frequenza di persone che potrebbero risultare molto infastidite è ragionevolmente molto bassa o nulla, non potendo essere stimata in maniera robusta statisticamente...(omissis)...”* (v. “Conclusioni” nel documento “Componente salute pubblica” - luglio 2018).

Si evidenzia come queste conclusioni si siano basate sul calcolo dell’indicatore medio annuo di esposizione (L_{den}), sul relativo confronto con i valori di riferimento riportati in uno studio di impatto sanitario focalizzato sul rumore aeroportuale (*“...potrebbero verificarsi dei casi di annoyance...”*) e sulle frequenze dei casi di annoyance contenute in uno studio epidemiologico basato sul tipo di sorgente emissiva (la Parte ha scelto quale sorgente il rumore stradale, ritenendolo attinente al caso in esame).

Sulla metodologia dello studio di impatto sulla salute si formulano le seguenti osservazioni.

- I valori restituiti dal calcolo del L_{den} non appaiono così cautelativi come descritto nelle conclusioni dello studio. Si rileva che in tutti gli scenari considerati, confrontando il valore massimo (valore da prendere in esame, in quanto più cautelativo) con gli effetti sanitari attesi riportati nello studio (Ancona et al., 2014), esso supera sempre i 55 dB(A), quindi avvalorando l’ipotesi del rischio ipertensivo e nel caso dello scenario “*massimo (da SIA)*” lo stesso è pari a 58 dB(A), molto vicino al rischio di infarto del miocardio.
- La bassa frequenza di annoyance scaturisce semplicemente dalla scelta di raffrontare tale effetto sulla salute con la sorgente “rumore stradale”, fattispecie a giudizio di questa Struttura poco attinente alle caratteristiche della sorgente emissiva in esame.
- In ogni caso l’approccio metodologico si è basato sui valori assoluti di immissione generati dall’impianto e non su quelli differenziali, criticità specifica del caso in esame.

Pur consapevoli che attualmente la letteratura non riporti studi epidemiologici su casi analoghi, si evidenzia che allo stato attuale, data la certezza del “*disturbo diffuso*” che interesserà un’ampia fetta della popolazione locale, afferente a diversi Comuni, non si possono assolutamente escludere effetti dannosi significativi sulla salute legati alla componente rumore. Sono oramai consolidati in letteratura gli studi sugli effetti extrauditivi di tale componente ambientale. Pur tenendo presente l’alta variabilità delle riposte individuali all’esposizione, il fastidio (annoyance) può provocare, nei soggetti che vi sono cronicamente esposti, ansia, depressione, ipertensione arteriosa, cardiopatie ischemiche, ecc. Si rimanda alle recenti linee guida europee sul rumore pubblicate dell’OMS [AA. VV., *Environmental Noise Guidelines for the European Region*, (2018)], che stabiliscono chiaramente che tale fattore rappresenti uno dei maggiori rischi ambientali per la salute psicofisica dei cittadini europei.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra relazionato si ritiene che allo stato attuale di progettazione né lo Studio di Impatto Ambientale né il Rapporto Ambientale garantiscano sufficientemente la tutela della salute pubblica per la componente ambientale considerata, non prevedendo misure mitigative sul rumore. Si evidenzia che l'esposizione ad elevati livelli differenziali di immissione sarà continua nel corso dell'anno e coinvolgerà una fetta significativa della popolazione, parte della quale potrà manifestare possibili alterazioni dello stato di salute. Si condivide a questo proposito quanto proposto da Arpa Piemonte: *“...si potrebbe attribuire all'intero sito la classe IV con evidenti conseguenze in termini di utilizzo dell'impianto (riduzione numero moto e del suo uso)”*. Ciò sarebbe coerente con quanto sostenuto dall'Agenzia: *“allo stato attuale delle conoscenze si ritiene possibile mitigare gli impatti individuati agendo prevalentemente sulle sorgenti (minor numero di veicoli e modalità di utilizzo)”*.

S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Il Dirigente Medico
(Dott. Giuseppe Allegro)

(Sottoscritto digitalmente ex D.lgs 82/05 e smi)

GA/ga